



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

- Provincia di Ferrara -



Reg. n. 401

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTI I LAVORI DI PROTEZIONE IDRAULICA DELL'ABITATO PROSPICIENTE PARCO DI VIA PALLADIO IN FRAZIONE SAN CARLO - CIG ZC70ED546B.

L'anno 2011... addì QUATTORDICI..... del mese di MAGGIO..... in Sant'Agostino
nella Residenza Municipale

F R A

l'Arch. Elena Melloni, in qualità di Responsabile Settore Tecnico, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Agostino (P.IVA.: 00292280385), di seguito denominato Committente,

ED

il Geom. Sprocati Alessandro nato a Ferrara il 04.09.1974 con studio professionale in Ferrara – Via Arginone n. 208/E, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ferrara al n. 1863 - (P.IVA 01422480382), di seguito denominato Professionista;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il Committente affida al professionista l'incarico per lo svolgimento delle operazioni progettuali per i lavori di protezione idraulica dell'abitato prospiciente il parco di Via Palladio in Frazione San Carlo.

Art. 2 Prestazioni professionali

I lavori che verranno svolti dal professionista comprenderanno: Rilievo Topografico Plano-altimetrico da eseguirsi nel Comune di Sant'Agostino – Frazione San Carlo – Parco di Via Palladio e redazione di DTM al fine di caratterizzare l'area di intervento; Progetto di massima opere di contenimento e protezione idraulica all'abitato prospiciente; Valutazione sistema fognario limitrofo per eventuale conferimento acque piovane dell'area in oggetto; Composizione pratiche amministrative per esecuzione lavori; Restituzione elaborati grafici in formato digitale.

Art. 3 Tempi di consegna

Il professionista incaricato dovrà attenersi alle tempistiche individuate dal Comune per l'effettuazione dei lavori.

Art. 4 Compensi professionali

L'ammontare complessivo dei compensi, pari ad Euro 5.709,60 (omnicomprensivo), è stabilito dalla offerta pervenuta in data 24.02.2014 con prot. n. 3260 .

Art. 5 Pagamenti dei compensi

Il Professionista potrà richiedere il compenso in un'unica soluzione a fine lavori e dietro presentazione di regolare fattura.

Il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 – Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il recesso da parte del professionista incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa del Committente per i danni provocati.

Art. 6 Obblighi del Professionista.

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

Il Committente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del soggetto aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente capitolato tecnico, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dal Committente.

Art. 8 – Oneri del professionista.

Il Professionista è tenuto ad ottemperare con la massima diligenza agli oneri previsti dal presente disciplinare.

Dovrà inoltre ad impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati tecnici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi al servizio svolto, di cui verrà a conoscenza in seguito alla loro effettuazione vengono considerati come riservati e come tali trattati.

Il Professionista riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nei servizi oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale e dalle cose sia al Committente che nei confronti di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 9 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

ART. 10 – Sicurezza.

I servizi di cui al presente contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti normative relative alla riduzione del rumore, al personale e alle attrezzature utilizzate.

In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08 e come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra committente e fornitore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi"(DUVRI), che indichi le misure adottate per le eliminazioni delle cosiddette "Interferenze".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello del fornitore e/o appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti.

In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Deve inoltre essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura/sede di svolgimento del servizio.

Si rende noto che la valutazione dell'eventuale sussistenza di interferenze è stata effettuata e che non vi è interferenza, pertanto il committente non ha redatto il DUVRI e la relativa stima dei costi per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti.

ART. 11 – Facoltà di revoca , clausola risolutiva espressa e ritardi.

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati superiore a 30 giorni dai termini previsti.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso in cui la verifica dei requisiti morali ai sensi dell'art 11 del DLgs 163/2006 risultasse negativa.

ART. 12 - Controversie.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Ferrara.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 13 – Effetti del disciplinare, spese e trattamento dati personali.

Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

ART. 14 – Norme applicabili.

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
- DPR n.207/2010;

ART. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 i pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati da Committente esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta:

- accredito in c/c bancario;
- accredito in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

La Ditta, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La Ditta comunica alla stazione appaltante gli estremi del conto di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall'appaltatore alla stazione appaltante.

Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

Sant'Agostino li 14 MAG. 2014

Per il Committente (Arch.Elena Melloni)

Il Professionista (Geom.Sprocati Alessandro)